



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 34 DEL 18/01/2016

OGGETTO: Misure per accelerare l'incremento della raccolta differenziata

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Assente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 01/02/2016

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto, in particolare, l'art. 15 del suddetto Regolamento della Giunta Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto del documento istruttorio e della conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) i Comuni, ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, approvano con apposito atto, entro il 31 Marzo 2016, modalità organizzative volte ad assicurare, entro il 30 Giugno 2016, il completamento della riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e assimilati in conformità alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e alle Linee Guida regionali approvate con D.G.R. 1229/2009, in particolare nelle aree di raccolta da servire con il modello "ad intensità e per la frazione organica umida";
- 3) le modalità organizzative stabilite da ciascun Comune sono finalizzate a conseguire un obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al 60% per il secondo semestre dell'anno 2016, non inferiore al 65% per l'anno 2017 e non inferiore al 72,3% per l'anno 2018;
- 4) in caso di inadempienza, da accertare sulla base delle attività di monitoraggio e verifica e validazione delle quote di raccolta differenziata di ciascun Comune svolte da ARPA e dall'Osservatorio di cui all'art. 10 della L.R. 11/2009, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 11/2009 e con le procedure di cui all'art. 16 della L.R. 23/2007 sono esercitati i poteri sostitutivi anche con la nomina di un Commissario ad acta;
- 5) di promuovere il rinnovo del protocollo di intesa con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) al fine di adottare misure di sostegno per l'incremento della qualità e quantità della raccolta differenziata sulla base del nuovo accordo ANCI-CONAI;
- 6) di promuovere il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale che, consentano il riconoscimento dell'utenza, la quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti dal singolo utente o gruppo limitato di utenti del servizio di raccolta domiciliare e la modulazione della tariffa per la gestione dei rifiuti in forma differenziata ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 11/2009; con successivo atto, nei limiti delle risorse disponibili, sono stabiliti i criteri per la concessione di contributi a favore dei Comuni che abbiano conseguito l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata;
- 7) gli ATI e i Comuni provvedono ad adottare gli atti necessari a dare piena attuazione al presente atto, compreso, ove necessario, la rinegoziazione dei contratti di servizio con i gestori del servizio e il recepimento delle Linee Guida regionali per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani di cui alla DGR n. 379 dell'8 Marzo 2010;

- 8) di assegnare al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'art.3 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 18 settembre 2015, ulteriori 15 giorni dalla data di ricevimento del presente atto per convocare e insediare l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI trascorsi i quali l'Assemblea è convocata e insediata dal Presidente della Giunta Regionale;
- 9) il presente atto è trasmesso ai Comuni, agli ATI, ai gestori degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Misure per accelerare l'incremento della raccolta differenziata

La Direttiva 2008/98/CE del 19 Novembre 2008 del Parlamento e del Consiglio, all'art. 4, ha introdotto la "Gerarchia dei Rifiuti" ai sensi della quale la corretta gestione dei rifiuti deve essere effettuata mediante un ordine di priorità decrescente secondo il quale prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero sono da preferirsi rispetto allo smaltimento.

La stessa Direttiva, all'art. 11, ha stabilito l'obiettivo di tendere verso una "società europea del riciclaggio" con un alto livello di efficienza delle risorse, disponendo che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conseguire entro il 2020 l'obiettivo di raggiungimento almeno al 50% in termini di peso della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici.

La suddetta Direttiva 2008/98/CE è stata recepita dall'Italia col D.lgs. 3 Dicembre 2010, n. 205 che ha modificato significativamente la parte IV del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152.

In primo luogo, è stata introdotta, all'art. 183, comma 1, lettera p) la definizione di "raccolta differenziata", quale "raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico".

In secondo luogo è stata recepita, all'art. 179, la citata definizione della "gerarchia dei rifiuti" mentre gli obiettivi di riciclaggio sono oggetto dell'art. 181, comma 1, dello stesso Decreto.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 301 del 5 Maggio 2009, pur essendo stato emanato antecedentemente al citato recepimento dell'Italia della citata Direttiva UE, aveva fatto propri i principi della stessa Direttiva, già in vigore, inserendo tra le azioni attuative del sistema di gestione integrata dei rifiuti l'incremento della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale allo scopo di marginalizzare progressivamente il ricorso allo smaltimento in discarica.

Coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il Piano Regionale stabiliva l'obiettivo di raggiungimento, su tutto il territorio regionale e nel territorio di ciascuno dei 4 ATI delle seguenti percentuali di raccolta differenziata:

- almeno il 50% entro il 31 Dicembre 2010;
- almeno il 65% entro il 31 Dicembre 2012.

Lo stesso Piano Regionale definiva le azioni attuative volte al raggiungimento dei suddetti obiettivi, essenzialmente incentrate sulla diffusione, su tutto il territorio regionale, dei sistemi di raccolta domiciliare, che già in altri contesti territoriali si erano dimostrati particolarmente efficaci nel conseguimento di risultati di eccellenza nella raccolta differenziata.

Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti ha definito la riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare secondo due distinti modelli di raccolta: ad "intensità", da applicarsi su almeno il 79% della popolazione residente e ad "area vasta", da applicarsi sul restante 21%. I due modelli di raccolta sono essenzialmente distinti sulla base delle modalità di ritiro dei rifiuti organici: mediante il ritiro "porta a porta" nel modello ad intensità, mediante l'utilizzo di raccoglitori stradali di prossimità nel modello ad area vasta.

Con D.G.R. n. 1229 del 7 Settembre 2009 la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per la redazione dei Piani d'Ambito, corredate, tra l'altro, delle "Linee guida per la riorganizzazione dei servizi esistenti", che definiscono i criteri applicativi dei due suddetti modelli di raccolta, in particolare per quanto riguarda la distribuzione sul territorio dei servizi (in relazione alle caratteristiche demografiche ed urbanistiche) e la tipologia e la quantità dei

mezzi di raccolta necessari.

Con D.G.R. n. 379 dell'8 Marzo 2010 la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, concernenti i criteri qualitativi e quantitativi per l'ascrivibilità, al computo dei rifiuti urbani, di quote di rifiuti di provenienza extra-domestica.

Per sostenere la riorganizzazione dei servizi di raccolta in forma domiciliare la Giunta Regionale ha approvato due distinti programmi di cofinanziamento: uno destinato ai 4 ATI per complessivi € 2.780.000,00 (DD.GG.RR. 1734/2009, 1313/2010, 544/2011 e 1249/2012) e l'altro destinato ai 19 Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti per complessivi € 4.200.000,00 (DD.GG.RR. 578/2011, 1249/2011 e 1369/2013).

L'attuazione delle disposizioni del Piano Regionale ha determinato l'avvio, nelle scorse annualità, dei servizi di raccolta domiciliare su gran parte del territorio della Regione, elevando in maniera significativa la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale: i dati certificati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d) della L.R. 11/2009 attestano un incremento progressivo della media regionale di raccolta differenziata, passata dal 31,3% del 2009 al 50,6% del 2014.

All'aumento della raccolta differenziata si è accompagnato anche un sensibile decremento della produzione di rifiuti pro-capite, passata da 566 kg/abitante equivalente nel 2009 a 508 kg/abitante equivalente nel 2014: il calo è stato dovuto, oltre alla crisi economica che, nell'ultimo quinquennio, ha determinato una contrazione dei consumi, anche all'applicazione dei suddetti modelli di raccolta domiciliare che hanno determinato l'esclusione, dal computo dei rifiuti urbani, di quote di rifiuti originati in attività commerciali, artigiane e industriali prima di allora assimilate ai rifiuti urbani.

L'effetto combinato del decremento della produzione dei rifiuti e dell'incremento della raccolta differenziata ha determinato una considerevole contrazione della quantità di rifiuti avviati a smaltimento in discarica.

Le sopra riportate percentuali di raccolta differenziata sono state calcolate mediante le linee guida regionali approvate con DGR 594 del 28 Maggio 2012 emanate nel 2012 nelle more della definizione, da parte del Ministero dell'Ambiente, dei criteri nazionali previsti dall'art. 205, comma 4 del D.Lgs. 152/2006. Le stesse linee guida erano state peraltro approvate anche ai fini della concreta attuazione delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 3, della L.R. 11/2009 ("Misure per incrementare la raccolta differenziata"), aggiuntiva rispetto all'addizionale, prevista dal comma 3 dello stesso art. 205 del D.Lgs. 152/2006, sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Come evidenziato dalle certificazioni annuali della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata il sopra citato trend di crescita non è stato in linea con le previsioni del Piano Regionale: si è infatti conseguito con 4 anni di ritardo l'obiettivo del 50% previsto dal Piano e dalla normativa nazionale per il 2010, mentre rimane ancora un significativo gap da colmare per il raggiungimento dell'obiettivo del 65% previsto dal Piano Regionale.

I dati relativi al 2014 certificati dalla Giunta Regionale con DGR 968/2015 evidenziano ancora una situazione disomogenea sul territorio regionale, caratterizzata da sensibili scostamenti tra i 4 ATI:

ATI	%RD 2014
ATI 1	51,4%
ATI 2	60,0%
ATI 3	43,4%
ATI 4	39,4%
Media Regionale	50,6%

Si nota come l'ATI 2 (peraltro quello più popoloso) abbia raggiunto il 60%, ponendosi pertanto a pochi punti percentuali dall'obiettivo definito dal Piano Regionale; l'ATI 1 si attesta poco al di sopra della media regionale, peraltro a un livello pressoché costante da alcune annualità; l'ATI 3 e l'ATI 4, invece, permangono considerevolmente al di sotto della media regionale.

L'estrema variabilità dei dati tra i 4 ATI riflette quella riscontrabile tra i singoli comuni: il capoluogo regionale ha superato il 60%, mentre l'altro capoluogo di provincia si è attestato al 43,2%, addirittura arretrando rispetto all'anno precedente. 4 Comuni sopra i 10.000 abitanti hanno superato anche significativamente l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata: Umbertide (71,9%), Bastia Umbra (69,6%), Marsciano (66,9%) e Todi (66,6%); per contro, ce ne sono altrettanti (Assisi, Spoleto, Amelia, Orvieto) che si sono attestati sotto il 40%.

Lo scostamento della media regionale dall'obiettivo di Piano è stato determinato proprio dalla suddetta disomogeneità dei risultati conseguiti sul territorio regionale, ancora caratterizzato da aree in cui la riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare non è stata completata, e pertanto caratterizzate da percentuali di raccolta differenziata più basse rispetto alla media regionale. Infatti, nei comuni che hanno completato la riorganizzazione dei servizi su tutto il proprio territorio secondo le modalità definite dal Piano e dalle Linee Guida attuative di cui alla citata DGR 1229/2009 si sono conseguiti risultati non solo conformi all'obiettivo di Piano, ma addirittura sensibilmente più elevati: oltre ai citati casi di Umbertide e Bastia Umbra, si possono citare comuni più piccoli (Bettona, Torgiano, Lisciano Niccone, Giano dell'Umbria) che hanno raggiunto risultati di rilievo a livello nazionale, con percentuali prossime o addirittura superiori al 70%.

In applicazione del Regolamento Regionale 10 Gennaio 2012, n. 1, attuativo delle previsioni di cui all'art. 21, comma 3 della L.R. 11/2009, è stata comminata la sanzione di € 28.036,00 ed € 45.342,00 rispettivamente agli ATI 3 e 4 per il mancato raggiungimento dell'obiettivo del 50% di raccolta differenziata, previsto dall'art. 20, comma 1, della L.R. 11/2009, originariamente per il 2012 e successivamente differito al 2014 con Legge Regionale 5/2014. Ferme restando le disposizioni regionali, sulla base del monitoraggio dell'andamento della raccolta differenziata, dovrà essere applicata, a tutti gli ATI, la sanzione prevista per il mancato raggiungimento dell'obiettivo del 65% fissato per il 2015 dalla stessa L.R. 11/2009 come modificata dalla L.R. 5/2014.

Con DGR n. 360 del 23 marzo 2015 la Giunta Regionale ha approvato l'adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti con la procedura di cui all'art. 11, comma 1, della L.R. 11/2009.

L'adeguamento del Piano Regionale, prendendo atto del citato ritardo nello sviluppo della raccolta differenziata, conferma tuttavia l'obiettivo di diffusione del sistema di raccolta domiciliare su tutto il territorio, stabilendo la necessità di progressiva implementazione delle modalità organizzative dei servizi di raccolta già previste dal Piano Regionale, soprattutto nelle porzioni di territorio ancora interessate da servizi di raccolta di tipo stradale, definendo due distinti scenari:

- scenario "guida", che prevede lo slittamento al 2015 dell'obiettivo del 65% al 2015 e, in prospettiva, il raggiungimento al 2020 della media regionale del 72,3%;
- scenario "evolutivo", che prevede lo slittamento al 2017 dell'obiettivo del 65% e, in prospettiva, il raggiungimento al 2020 della media regionale del 68,6%.

Lo stesso adeguamento del Piano Regionale, nell'analisi dei costi del sistema integrato di gestione Regionale, evidenzia come l'incremento del livello medio di raccolta differenziata regionale ha finora determinato un generale aumento del costo complessivo di gestione, e pertanto della tariffa a carico degli utenti, e che solo nei comuni che hanno già superato il 65% di RD si rilevano dati di costo pro-capite (cioè per abitante) e specifico (cioè per tonnellata di rifiuto conferito) decisamente più bassi rispetto a quelli rilevati nei Comuni con livelli di raccolta differenziata inferiori per effetto, da un lato, dell'abbattimento dei costi di

smaltimento e, dall'altro, dall'aumento dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei materiali differenziati.

Il Piano Regionale prevede inoltre, tra le azioni per lo sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata, l'adozione di sistemi di tariffazione dei servizi alle utenze di tipo "puntuale" (es. con l'ausilio di cassonetti dotati di microchip o sacchi prepagati), che costituiscono un efficace "volano" per l'implementazione di un sistema premiale di modulazione degli oneri tariffari a carico dell'utenza, in tal modo stimolata ad effettuare in maniera più efficiente la differenziazione dei propri rifiuti.

Il Piano Regionale propone alcune modalità attraverso le quali la nuova tariffazione può essere attuata in relazione alla "quantificazione" dei rifiuti prodotti dalle singole utenze, ovvero:

- a) identificazione del singolo utente attraverso l'utilizzo di contenitori dedicati (sacchi o bidoni) di varie dimensioni e di etichette a barre, lacci, ecc. con codice a barra rimovibile che permettono l'associazione del numero di scarichi effettuati dall'utente; in questo caso il riparto del peso viene effettuato suddividendo il peso del camion in base al volume conferito da ciascun utilizzatore; l'identificazione dell'utente avviene successivamente alla fase di raccolta, presso la sede del gestore previa raccolta delle etichette;
- b) identificazione del singolo utente attraverso l'utilizzo di contenitori dedicati dotati di trasponder o tessera magnetica che permettono la registrazione dei dati identificativi; la pesatura del contenitore può essere effettuata contestualmente allo svuotamento e determinata per via volumetrica come nel caso precedente;
- c) identificazione del singolo utente attraverso l'utilizzo di contenitori dedicati dotati di codice a barre serigrafato che permettono la registrazione dei dati identificativi mediante lettura con pistola laser; il peso del rifiuto viene determinato per via volumetrica attribuendogli una densità apparente e stimando sempre il contenitore vuoto per pieno;
- d) utilizzo di sacchi o lacci per contenitori preacquistati che permettano all'utente di quantificare i rifiuti effettivamente conferiti in modo proporzionato al consumo di sacchi e/o lacci effettivamente impiegati e al volume predefinito.

Il Piano non esclude la possibilità di effettuare sistemi diversi di tariffazione puntuale che comunque consentano il riconoscimento delle utenze, o di gruppi di utenze, domestiche o non domestiche, la quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti e quindi la modulazione della tariffa a carico degli utenti riferita alla parte variabile.

Al fine di incrementare la quota di rifiuti differenziati da avviare a processi di recupero/riciclaggio e così ridurre le quantità di rifiuti indifferenziati da avviare a processi di smaltimento (discarica o impianti di incenerimento) si ritiene necessario:

- a) imprimere al processo di riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata l'accelerazione definitiva nelle aree del territorio regionale ove ancora permangono servizi di raccolta preminentemente stradali (in particolare negli ATI 3 e 4);
- b) promuovere la revisione delle modalità di organizzazione dei servizi nelle aree ove è già attiva la raccolta "porta a porta", ma non completamente in conformità con le modalità definite dal Piano Regionale e dalle Linee guida di cui alla DGR 1229/2009, in particolare per quanto riguarda la domiciliarizzazione della raccolta dei rifiuti organici;
- c) sostenere il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale.

Con Decreto della Presidente n. 121 del 18 Settembre 2015 è stata istituita l'Autorità Umbra per i Rifiuti e l'Idrico (AURI) di cui alla Legge Regionale 17 Settembre 2013, n. 11 e ss.mm.ii.

L'art. 4, comma 1, della stessa L.R. 11/2013 individua quali organi dell'AURI il Presidente, il Consiglio direttivo, il Revisore unico dei conti e l'Assemblea, composta dai sindaci di tutti i Comuni della Regione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 9, della medesima L.R. 11/2013, dalla data di insediamento dei suddetti organi di cui all'articolo 4 sono conferite all'AURI le funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia di gestione integrata dei rifiuti e conseguentemente l'AURI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli A.T.I. relativi alle medesime funzioni.

L'art. 6, comma 2, lettera c) della medesima L.R. 11/2013 inserisce tra le attribuzioni del Consiglio Direttivo, tra l'altro, la predisposizione del Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 13 della L.R. 11/2009 e ss.mm. e ii.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera f) della stessa L.R. 11/2013 il Piano d'Ambito è approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

Ai sensi dell'art. 12 della stessa L.R. 11/2013 la Regione provvede, tra l'altro, ad esercitare attività di vigilanza e controllo sull'attività dell'AURI, a formulare indirizzi per l'attività dell'AURI, in particolare per l'elaborazione del Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti e ad esercitare i poteri sostitutivi nel caso di mancata o ritardata approvazione, da parte dell'AURI, del suddetto Piano d'Ambito.

Ciò premesso, si ritiene opportuno che il suddetto Piano d'Ambito sia approvato dall'Assemblea entro il 31 Dicembre 2016 sulla base della proposta predisposta dal Consiglio Direttivo.

L'art. 6, comma 2, lettera f) della L.R. 11/2013 attribuisce al Consiglio Direttivo dell'AURI, tra l'altro, l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 461, della Legge 244/2007.

A seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Sindaci, del Piano d'Ambito e dell'individuazione, da parte del Consiglio Direttivo, del gestore unico di Ambito, i comuni cessano dalle funzioni relative all'organizzazione del servizio, salvo le attribuzioni di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, per le quali concorrono con appositi regolamenti, da adottarsi in coerenza con le previsioni del Piano d'Ambito, volti in particolare a definire le modalità:

- del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) e le Linee Guida regionali approvate con DGR 379/2010.

Tutto quanto sopra riportato si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto segue:

- 1) i Comuni, ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, stabiliscono/approvano con apposito atto, entro 2 mesi dalla trasmissione del presente atto, modalità organizzative volte ad assicurare, entro il 30 Giugno 2016, il completamento della riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e assimilati in conformità alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e alle Linee Guida regionali approvate con D.G.R. 1229/2009, in particolare nelle aree di raccolta da servire con il modello "ad intensità e per la frazione organica umida;
- 2) le modalità organizzative stabilite da ciascun Comune sono finalizzate a conseguire un obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al 60% per il secondo semestre dell'anno 2016, non inferiore al 65% per l'anno 2017 e non inferiore al 72,3% per l'anno 2020;
- 3) in caso di inadempienza, da accertare sulla base delle attività di di monitoraggio e verifica e validazione delle quote di raccolta differenziata di ciascun Comune svolte da ARPA e dall'Osservatorio di cui all'art. 10 della L.R. 11/2009, ai sensi dell'art. 30 della

- L.R. 11/2009 e con le procedure di cui all'art. 16 della L.R. 23/2007 sono esercitati i poteri sostitutivi anche con la nomina di un Commissario ad acta;
- 4) di promuovere il rinnovo del protocollo di intesa con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) al fine di adottare misure di sostegno per l'incremento della qualità e quantità della raccolta differenziata sulla base del nuovo accordo ANCI-CONAI;
 - 5) di promuovere il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale che, consentano il riconoscimento dell'utenza, la quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti dal singolo utente o gruppo limitato di utenti del servizio di raccolta domiciliare e la modulazione della tariffa per la gestione dei rifiuti in forma differenziata ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 11/2009; con successivo atto, nei limiti delle risorse disponibili, sono stabiliti i criteri per la concessione di contributi a favore dei Comuni che abbiano conseguito l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata;
 - 6) gli ATI e i Comuni provvedono ad adottare gli atti necessari a dare piena attuazione al presente atto, compreso, ove necessario, la rinegoziazione dei contratti di servizio con i gestori del servizio e il recepimento delle Linee Guida regionali per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani di cui alla DGR n. 379 dell'8 Marzo 2010;
 - 7) di assegnare al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'art.3 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 18 settembre 2015, ulteriori 15 giorni dalla data di ricevimento del presente atto per convocare e insediare l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI trascorsi i quali l'Assemblea è convocata e insediata dal Presidente della Giunta Regionale;
 - 8) il presente atto è trasmesso ai Comuni, agli ATI, ai gestori degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Perugia, lì 15/01/2016

L'istruttore
Pierluca Proietti Bocchini

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 15/01/2016

Il responsabile del procedimento
Domenico Mattioli

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 15/01/2016

Il dirigente di Servizio
Andrea Monsignori

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI

OGGETTO: Misure per accelerare l'incremento della raccolta differenziata

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 18/01/2016

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale dell'Umbria e cultura

OGGETTO: Misure per accelerare l'incremento della raccolta differenziata

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 18/01/2016

Assessore Fernanda Cecchini

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì 18/01/2016

Assessore Fernanda Cecchini
FIRMATO